



PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE AI COLTIVATORI AGRICOLI

«CONTRIBUTI DESTINATI A INDENNIZZARE I DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE»

Base giuridica

«Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5

(Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.)»

«Deliberazione del Commissario

del Parco Naturale Regionale Sirente Velino del 13.09.2018, n. 29

(Approvazione del Disciplinare per la concessione ai Coltivatori agricoli

«Contributi destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole »

(Allegato alla Deliberazione Commissariale n. 29 del 13/09/2018)

Anno 2018

INDICE

Premessa	3
Titolo I - Disposizioni programmatiche e generali	
Art. 1 – Obiettivi generali	3
Art. 2 – Normativa di riferimento	3
Titolo II – Disposizioni per il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato	
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 - Disposizioni per il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato	4
Titolo III – Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole	
Art. 5 – Tipologie di intervento	6
Art. 6 – Autorità responsabile e Soggetto concedente degli aiuti	6
Art. 7 – Dotazione finanziaria del regime d’aiuto	6
Art. 8 – Durata del regime d’aiuto	6
Art. 9 - Campo d’applicazione	6
Art. 10 – Aree ammissibili a finanziamento	6
Art. 11 – Soggetti beneficiari	6
Art. 12 – Descrizione degli aiuti: costo ammissibili, intensità, modalità dei pagamenti e cumulo	7
Art. 13 – Stima dei danni e valori di mercato	8
Art. 14 – Denuncia dell’evento dannoso e domanda di indennizzo	8
Art. 15 – Accertamento del danno	9
Art. 16 – Procedimento di valutazione del danno	10
Art. 17 – Liquidazioni e copertura finanziaria	10
Art. 18 – Misure di prevenzione	11
Art. 19 – Controlli a campione	11
Art. 20 – Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy	12
Art. 21 – Norme transitorie e finali	12
Art. 22 – Efficacia	12
Art. 23 - Foro competente	12

Allegati:

- Allegato A – *“Produttività e prezioso delle colture danneggiate”*
- Allegato B* - *“Domanda di indennizzo dei danni alle coltivazioni agricole”*
- Allegato C – *“Autocertificazione di possesso terreni”*
- Allegato D – *“Autocertificazione impiego di sementi autoprodotte”*
- Allegato E – *“Dichiarazione coltivazione per controlli preliminari”*
- Allegato F - *“Scheda di accertamento danni alle coltivazioni”*

Premessa

I contributi sotto forma di indennizzi previsti dal presente Disciplinare hanno la finalità di consentire la messa in coltivazione di terreni agricoli da parte dei privati, seppur oggetto di danneggiamenti da parte degli animali selvatici protetti e nonostante l'adozione di misure preventive atte a ridurre al massimo i possibili conflitti sul territorio.

Titolo I Disposizioni programmatiche e generali

Art. 1. Obiettivi generali

1. Gli indennizzi di cui al presente Disciplinare perseguono i seguenti **obiettivi generali**:
 - a. **Assicurare il successo della politica di conservazione della natura** dell'Unione europea, nel rispetto della Direttiva «*Habitats*» n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (GU n. L 206 del 22.07.1992) e della Direttiva «*Uccelli*» n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, *concernente la conservazione degli uccelli selvatici* (GU L 20 del 26.1.2010), nonché della normativa europea, nazionale e regionale a sostegno della conservazione della biodiversità;
 - b. **Sostenere le attività economiche nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino** per il settore d'attività della **produzione agricola primaria** nonché minimizzare i rischi d'impresa derivanti dalla presenza sul territorio del Parco di **animali selvatici protetti**;
 - c. **Integrare le misure di prevenzione già adottate dal Parco** per la gestione delle crisi e/o dei rischi di comportamenti dannosi delle specie protette;

Art. 2. Normativa di riferimento

1. I **principali riferimenti normativi** sono:
 - **Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5** (*Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.*) (Bollettino Ufficiale dell'Abruzzo 25 luglio 2003, n. 21.);
 - **Deliberazione del Commissario del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 28/08/2018, n. 28** (Approvazione del Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, di «aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole»);
 - **Deliberazione del Commissario del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 08/03/2018, n. 08** (Approvazione del "Disciplinare per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole" e del "Disciplinare per la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica");

Art. 3. Definizioni

1. Per la corretta interpretazione di:
 - «*animale protetto*» si intende quanto da ultimo specificato nella nota della Commissione Europea Dg - Agri trasmessa alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea prot. agri.ddg3.i.2(2017) 2307088 del 20.04.2017: « ... se una specie animale è protetta dalla legislazione nazionale o regionale, tale specie rientra nella definizione di animale protetto prevista dagli Orientamenti indipendentemente dalla sua inclusione nell'ambito di applicazione delle direttive «Uccelli» e «Habitats».».

Titolo II

Contributi destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole

Art. 4. Tipologia di intervento

1. L'aiuto di cui al presente Disciplinare riguarda **l'indennizzo di danni provocati nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino alle coltivazioni agricole**, ai sensi di quanto stabilito nella L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 - Art. 9, comma 2 lett. c), e della L.R. 24 giugno 2003, n. 10, art. 2 - e nell'Allegato A alla stessa legge regionale, **dalle specie protette di cui in dettaglio:**
 - cinghiale (*Sus scrofa*), cervo (*Cervus elaphus*), capriolo (*Capreolus capreolus*), istrice (*Hystrix cristata*), orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), faina (*Martes foina*), martora (*Martes martes*) e volpe rossa (*Vulpes vulpes*).

Art. 5. Autorità responsabile e Soggetto concedente degli aiuti

1. L'«**Autorità responsabile**» nonché il «**soggetto concedente**» della misura d'aiuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il **Parco Naturale Regionale Sirente Velino**.

Art. 6. Dotazione finanziaria destinata ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole

- 1) Il presente regime d'aiuto prevede una dotazione finanziaria complessiva stimata per l'intera durata dello stesso, pari a complessivi **€ 200.000,00** da ripartire in base alle previsioni annuali di Bilancio.

Art. 7. Durata del regime d'aiuto

1. La durata del presente regime d'aiuto decorre dalla data della Decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea **fino al 31 dicembre 2020**.
2. Il regime si applica, annualmente, ai danni subiti dalle imprese dal **8 marzo 2015 al 31 dicembre 2020**.

Art. 8. Campo d'applicazione

1. Agli indennizzi di cui all'articolo 6 del presente Disciplinare, sono ammesse a beneficio i coltivatori a qualsiasi titolo che operano nel settore economico della produzione agricola primaria cod. NACE (Rev 2) - A.01.

Art. 9. Aree ammissibili a finanziamento

1. Sono ammesse a beneficio degli indennizzi di cui al presente Disciplinare **esclusivamente i coltivatori che**, a prescindere della sede operativa o legale, **hanno subito un evento dannoso** - per il comportamento di animali protetti, accertato e verificato secondo le procedure dettate dal presente Disciplinare - **all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino**.

Art. 10. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'indennizzo tutti i coltivatori di cui all'art. 9 ad esclusione delle imprese agricole che risultano regolamentate dal Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria "Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole".
2. Sono ammissibili agli indennizzi **solo le imprese che abbiano adottato**, prima del verificarsi dell'evento dannoso, **adeguate misure di prevenzione, proporzionate alla difesa delle coltivazioni agricole**, nel rispetto dei disciplinari tecnici predisposti dal Parco Naturale Regionale Sirente Velino:
 - a. "Disciplinare per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole"

- b. " Disciplinare per la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica ".
3. Risultano altresì beneficiarie di indennizzi anche i coltivatori che usufruiscono delle misure di prevenzione dei danni realizzate dall'Ente parco per tutto il territorio protetto e che sono destinate al controllo selettivo della popolazione di cinghiali attraverso sistemi di cattura.

Art. 11. Descrizione degli aiuti: costi ammissibili, intensità, modalità dei pagamenti e cumulo.

1. I danni, calcolati individualmente per ciascun beneficiario e utilizzati per la quantificazione degli indennizzi possono includere esclusivamente **i costi diretti**, riferiti alle **piante distrutte nelle coltivazioni agricole**, calcolati in base al valore di mercato delle stesse.
2. L'indennizzo concesso ad ogni beneficiario, e tutti gli altri pagamenti eventualmente ricevuti, a copertura dei medesimi danni, compresi quelli previsti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, **non può superare l'intensità del 100% dei costi diretti ammissibili**.
3. Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno (ad es. le mancate spese per la raccolta, per i trattamenti colturali non eseguiti);
4. **I contributi sono versati** direttamente al coltivatore **entro quattro anni** a decorrere dall'evento che ha determinato il danno.
5. L'indennizzo dei danni è erogato a fronte di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
6. Gli indennizzi per i danni alle coltivazioni agricole non sono riconosciuti nei seguenti casi:
 - a) per danni a infrastrutture e costruzioni agricole (recinzioni, fabbricati, etc.);
 - b) per danni ad attrezzature e macchinari agricoli;
 - c) in caso di piccoli danni di valore inferiore a € 80,00;
 - d) di coltivazioni di tartufo e di zafferano sprovvisti di adeguate recinzioni fisse come prescritte dal norme regionali del settore o dal **Disciplinare per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole**) o che presentino carenze strutturali o di funzionalità tali da aver favorito il danneggiamento;
 - e) per produzioni agricole che, prima dell'accertamento di cui al presente Disciplinare, siano state raccolte o comunque manomesse;
 - f) in caso di cattiva gestione e/o manutenzione delle misure di prevenzione realizzate a protezione delle colture;
 - g) per danni causati da eventi naturali;
 - h) per danni a coltivazioni agricole in terreni lungamente a riposo, regrediti a pascolo anche cespugliato ed arborato, che non possono essere modificati mediante tagli e dissodamenti di alcun genere;
 - i) per denunce riguardanti terreni coltivati in assenza di autorizzazione prevista dagli art. 7 e 8 del R.D. 3267 del 1923;

Art. 12. Stima dei danni e valori di mercato

1. La stima dei danni, e conseguentemente dell'indennizzo da erogare, è determinata in base a principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno commerciale derivabile da parametri agronomici riferiti alla c.d. *produttività*, nonché da valori mercantili riferiti ai *prezzi ufficiali* delle produzioni agricole (i. e. raccolto).
2. In base alle indagini e alle analisi mercantili, unitamente alla comparazione delle fonti bibliografiche, il Parco predispose, per ogni annualità di riferimento, un *prezziario* per le tipologie di colture indennizzabili riconosciute dall'Ente denominato "*Produttività e prezziario delle colture danneggiate*" (**Allegato A**), approvato e aggiornato con atto amministrativo dirigenziale.

3. I valori medi dei prezzi di mercato (franco azienda) sono riferiti ai Mercuriali delle Camere di Commercio Abruzzesi, eventualmente integrati con quelli delle Camere di Commercio nazionali più rappresentative, nonché a valori mercantili adottati dalle altre aree protette della regione Abruzzo; per le colture non quotate o tipiche del territorio di "nicchia" (ad esempio: patate da secca, legumi di qualità, zafferano, etc.) oppure biologiche si procede a specifiche indagini sul mercato locale o di riferimento.

Art. 13. Denuncia dell'evento dannoso e domanda di indennizzo

1. La denuncia dei danni provocati dal comportamento degli animali protetti alle coltivazioni agricole e **la domanda di indennizzo** - "*Domanda di indennizzo dei danni alle coltivazioni agricole*" (**Allegato B***) eventualmente corredata da altri allegati - ("**Allegato C**" - *Autocertificazione di possesso terreni* ed "**Allegato D**" *Autocertificazione impiego di sementi autoprodotte*), sono presentate agli uffici dell'Ente Parco utilizzando i moduli predisposti e scaricabili dal sito istituzionale **www.parcosirentevalino.it**.
2. **La domanda di indennizzo** - compilata in ogni sua parte a pena d'esclusione - è **resa** in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), **dal conduttore a qualsiasi titolo, del fondo agricolo e** reca altresì in allegato: copia del documento di riconoscimento.
3. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di indennizzo, in attesa del sopralluogo, il conduttore del fondo agricolo deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sulla produzione danneggiata, in particolare quella del raccolto, al fine di consentire i necessari accertamenti alla verifica del nesso di causalità e della stima del danno subito.
4. La domanda di indennizzo deve essere effettuata con la massima sollecitudine dal momento dell'evento dannoso e dovrà precedere l'epoca del raccolto, ad esclusione delle fattispecie di danni precoci alle coltivazioni che si manifestano sul letto di semina (scavi e distruzione del seme) e per le quali è possibile prevedere una reiterazione della semina in tempo utile. In ogni caso la domanda di indennizzo va inoltrata in tempo utile per consentire il corretto svolgimento degli accertamenti e di un circostanziato controllo in campo, pena la mancata ammissibilità dell'istanza agli indennizzi.
5. L'Ente Parco potrà chiedere, ad alcuni coltivatori scelti a campione, la presentazione di una dichiarazione di coltivazione dei terreni, per l'annata agraria in corso, al fine di effettuare controlli preventivi sull'andamento delle coltivazioni. La dichiarazione, resa secondo il modello "*Dichiarazione coltivazione per controlli preliminari*" (**Allegato E**), predisposto dall'Ente Parco, dovrà indicare le coltivazioni che risultano già impiantate; tale dichiarazione deve essere completata ed integrata con le indicazioni sulle coltivazioni successive messe in campo. Le comunicazioni sono inviate all'Ente Parco entro 20 giorni dalla semina. La mancata presentazione della predetta dichiarazione, su specifica richiesta da parte del Parco, determinerà l'inammissibilità successiva da qualsiasi ipotesi di indennizzo, per l'annata agraria corrente, a valere degli eventuali danni subiti dalle coltivazioni sui terreni oggetto della richiesta.
6. Non si procede all'ammissione della domanda e alla successiva liquidazione degli indennizzi qualora la domanda risulti carente:
 - a) della documentazione necessaria all'istruttoria di verifica, svolta dall'Ente Parco, per l'accertamento del nesso di causalità diretta tra il danno subito ed il comportamento dell'animale protetto;
 - b) della documentazione necessaria per la valutazione e la quantificazione dei danni subiti; in particolare nel caso in cui tale documentazione debba essere integrata, l'istruttoria per la valutazione del danno e la liquidazione dell'indennizzo, sono sospese sino alla presentazione delle necessarie integrazioni richieste dagli uffici istruttori.

Art. 14. Accertamento del danno

1. **All'accertamento dell'evento dannoso** e alla qualificazione dei parametri necessari alla **valutazione e quantificazione dei danni** subiti al fine di definire la proposta di indennizzo **provvede il personale dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino e/o tecnici indipendenti**, esterni all'uopo incaricati, **attraverso la compilazione della "Scheda di accertamento danni alle coltivazioni" (Allegato F)**.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono:
 - ad effettuare il sopralluogo, volto ad accertare l'esistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più esemplari degli animali protetti di cui all'articolo 4;
 - a redigere la "Scheda di accertamento danni alle coltivazioni" per l'evento dannoso;
 - a registrare i dati reperiti nel corso dell'accertamento (*i.e.*: superfici, quantità e tipo di colture danneggiate) nella banca dati informatizzata dell'Ente Parco.
3. Il sopralluogo per l'accertamento **dell'evento dannoso e per la valutazione e quantificazione dei danni**, è svolto **entro il termine di quindici giorni** dalla presentazione della domanda, e comunque prima delle operazioni di raccolta, alla presenza del richiedente o di suo delegato; nell'attesa di tale sopralluogo il richiedente deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sulla produzione danneggiata. Nel caso in cui, prima del termine predetto dei quindici giorni siano effettuate operazioni agronomiche sulle produzioni danneggiate (ad esempio: la raccolta), che impediscono sia la verifica del nesso di causalità, sia la valutazione per la **quantificazione dei danni** subiti, il personale di cui al comma 1 in sede di sopralluogo constaterà l'impedimento e provvederà a definire le ragioni per la mancata proposta di indennizzo, fatte salve eventuali particolari condizioni d'impedimento, del tutto straordinarie e non prevedibili, originate da eventi di forza maggiore.
4. Allo scadere del quindicesimo giorno, **in caso di mancata effettuazione del sopralluogo** di accertamento da parte del personale di cui al comma 1, **il conduttore del fondo agricolo può trasmettere all'Ente Parco**, entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi successivi, **una perizia di parte** redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti l'ipotesi di valutazione e quantificazione dei danni subiti, con relativa richiesta quantificata di indennizzo; in tal caso l'Ente Parco, nonostante il superamento dei termini, autorizza **il personale di cui al comma 1**, a provvedere all'esecuzione del sopralluogo di accertamento secondo le consuete modalità previste dal presente Disciplinare, e **nella valutazione e quantificazione dei danni subiti**, lo stesso **terrà conto** per un confronto sulla valutazione del danno **di quanto attestato nella perizia di parte**.
5. Le spese relative ad eventuali perizie tecniche di parte, per la stima del danno, sono a totale carico delle imprese e non sono mai ammesse a rimborso da parte dall'Ente Parco.
6. Per la redazione della "Scheda di accertamento danni alle coltivazioni" (All. F) il personale incaricato dell'accertamento è tenuto innanzitutto a riscontrare ogni informazione inserita nella domanda, e di seguito ad effettuare, in autonomia, la propria valutazione mediante il rilievo dei dati utili come, il riscontro del tipo di coltivazione, la superficie effettiva di coltivazione, la percentuale di danno riscontrato, la classe di produttività assegnata alla coltivazione in atto; il conduttore richiedente sottoscrivendo per accettazione la predetta scheda, accetta formalmente **la proposta di indennizzo** che è acquisita agli atti d'ufficio dell'Ente Parco entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di indennizzo.
7. La "Scheda di accertamento danni alle coltivazioni" deve riportare necessariamente il:
 - a) rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata in coltura, mediante SIM, GPS; (per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato);
 - b) la percentuale di danno riscontrato;
 - c) la classe di produttività della coltura;Oltre ai dati rilevati potrà essere acquisita documentazione fotografica e/o video.

Art. 15. Procedimento di valutazione del danno

1. In base alle risultanze definite in sede di accertamento, il personale dell'Ente Parco o quello di cui al comma 1 dell'articolo 15, procede alla determinazione economica e monetaria dell'indennizzo spettante al coltivatore nel rispetto di quanto previsto agli articoli 11 e 12 tenendo conto, in particolare, del valore di riferimento del prodotto perduto, riferito alla produttività dell'intera annata agraria di produzione, proposto per singola coltura. In seguito alla determinazione economica delle singole istanze, ad ogni coltivatore viene comunicato l'esito finale dell'istruttoria e l'eventuale richiesta di documentazione integrativa o supplementare.
2. La valutazione e la quantificazione del danno è riferita altresì al valore potenziale della produzione ottenibile sul campo, inteso come unità colturale, in base al tipo di coltura praticata e alle condizioni colturali specifiche.
3. La determinazione del valore della produzione deriva dalla classificazione contenuta nella scheda di accertamento danni e dal relativo riferimento contenuto nella tabella *Produttività e prezziario delle colture danneggiate* contenente i dati agronomici medi. Tale valore medio, è riferito all'intero ciclo annuale di coltivazione e all'ettaro di superficie produttiva, costituisce la base di calcolo per la determinazione dell'indennizzo, il cui importo definitivo è calcolato al netto delle mancate spese non sostenute..
4. La determinazione dell'indennizzo per danni precoci relativamente al periodo autunno-invernale è limitata al costo medio di eventuali azioni di ripristino delle condizioni ottimali ordinarie quali lavorazioni leggere, risemine e, solo per le colture poliennali, trasemine.
5. Per le coltivazioni di tartufo, l'Ente Parco procederà all'indennizzo solo nel caso in cui sia rispettata la normativa regionale in materia L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (*Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo*), e in particolare per quanto riguarda l'attestazione di riconoscimento della tartufaia e alle conseguenti comunicazioni da parte del proprietario previste dalla suddetta normativa.
6. Nel caso l'evento dannoso si verifichi durante fase di sviluppo iniziale della coltura, oppure perché il danno investa la coltura in maniera diffusa tanto da pregiudicare il buon esito finale al punto da non giustificare le successive operazioni colturali come da buona prassi agronomica, con conseguente abbandono della coltura stessa, la stima dell'indennizzo, in termini di prezzo unitario corrispondente, è ridotta fino ad un massimo del 35% rispetto a quello tabellare, a giustificazione delle ordinarie operazioni colturali non realizzate (concimazioni, scerbature, sarchiature, difesa fitopatologica, irrigazione).

Art. 16. Liquidazioni e copertura finanziaria

1. L'erogazione degli indennizzi è subordinata al trasferimento da parte della Regione Abruzzo del fondo ordinario per la gestione dell'Ente e all'individuazione di uno specifico capitolo di spesa in bilancio relativo ai danni in agricoltura. A tale riguardo l'Ente Parco stima il fabbisogno sulla base degli importi liquidati nelle annualità precedenti.
2. L'Ente Parco con specifica determinazione approvata semestralmente dalla Direzione, provvede a definire l'esito istruttorio definitivo di tutte le domande pervenute, e in caso di esito favorevole anche per eventuali richieste di documentazione integrativa o supplementare, approva l'atto di concessione che individua l'indennizzo spettante per ogni singola impresa beneficiaria.
3. Il semestre di appartenenza risulta determinato in base alla data di ricezione all'Ente Parco della scheda di accertamento danni, la quale definirà anche l'ordine progressivo di liquidazione all'interno della graduatoria semestrale che comunque avverrà nel rispetto delle priorità di liquidazione stabilite dalla L.R. n.10/2003.
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della L. R. n.10/2003, l'Ente Parco provvederà al soddisfacimento delle istanze di indennizzo presentate dalle imprese agricole ai sensi del disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, "**Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole**", rispetto a quelle avanzate da

soggetti diversi ai quali si darà soddisfazione al di fuori del campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato con le eventuali risorse finanziarie residue in disponibilità dell'Ente Parco.

Art. 17. Misure di prevenzione

1. Al fine di minimizzare il rischio di danni arrecati da comportamenti di animali selvatici protetti, le imprese agricole sono tenute a dimostrare, al personale che effettua i sopralluoghi di accertamento di cui all'articolo 14, l'avvenuta l'adozione, prima dell'evento dannoso, delle misure preventive di protezione delle produzioni agricole indicate nel comma 2 dell'art. 10.
2. Nel quadro delle azioni collettive per la mitigazione del rischio di vulnerabilità delle produzioni agricole da parte degli animali selvatici protetti, l'Ente Parco può cofinanziare alle imprese che ne facciano richiesta, secondo i criteri di un contributo *una tantum* in regime *de minimis* nel rispetto dei massimali di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, le spese per la realizzazione di infrastrutture per le misure di prevenzione prescritte nei Disciplinari di cui al comma 2 dell'art.10, le quali verranno prioritariamente destinate alla tutela di coltivazioni di particolare pregio e incidenza economica che risultano essere in ordine: zafferano, tartufo, patate e leguminose.
3. La verifica della realizzazione e della messa in opera delle predette infrastrutture per le misure preventive, già finanziate dall'Ente Parco, di cui al comma 2, assume carattere obbligatorio per ogni impresa beneficiaria, in caso di richiesta di indennizzo per i danni subiti da animali selvatici protetti su colture di pregio.
4. A carico delle eventuali imprese richiedenti, la realizzazione e la messa in opera delle infrastrutture per le misure di prevenzione, già finanziate dall'Ente Parco di cui al comma 2, comporterà, per il futuro, l'esclusione da ogni indennizzo per i danni subiti su quegli appezzamenti protetti dalle medesime infrastrutture.
5. Nel quadro delle azioni collettive per la mitigazione del rischio di vulnerabilità delle coltivazioni agricole, l'Ente Parco, compatibilmente con le finalità istitutive di conservazione delle zoocenosi, attua misure di gestione e controllo di determinate specie faunistiche nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*.

Art. 18. Controlli a campione

1. Nel rispetto dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Ente Parco ha la facoltà di disporre specifici controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di domanda, unitamente a tutta la eventuale documentazione allegata.
2. Qualora dai controlli disposti dall'Ente Parco emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dell'impresa beneficiaria, e fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in materia di applicazione delle norme penali a tale fattispecie, l'impresa beneficiaria è soggetta alla decadenza dall'indennizzo concesso in base a tali dichiarazioni, in applicazione dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000.

Art. 19. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

1. L'Ente Parco, ai fini della trasparenza, pubblica sul proprio sito internet:
 - a) il testo integrale del presente disciplinare;
 - b) gli allegati al presente disciplinare come successivamente indicati;
 - c) le Determinazioni Dirigenziali di approvazione dell'elenco delle istanze e dell'esito delle istruttorie e di liquidazione degli indennizzi spettanti.
2. Il titolare del procedimento è: L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXVI Maggio - 67048 Rocca di mezzo (AQ) : Direzione Tel. 0862/91661;

3. Per ogni richiesta di informazioni: e mail info@sirentevelino.it. e per ogni comunicazione ufficiale: PEC: parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it
4. Ai sensi degli art. 13 e ss. del GDPR (general data protection regulation), Regolamento Europeo 2016/679 i dati forniti sono trattati dall'Ente Parco per le finalità previste dal presente Disciplinare e gli stessi possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i..
5. La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati con modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'indennizzo.
6. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 163/2017 e Reg UE 2016/679.

Art. 20. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di **pubblico interesse**, la facoltà di annullare o revocare il presente Disciplinare. Nel predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Art. 21. Efficacia

1. Il presente disciplinare diventa efficace solo a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea per quanto relativo al procedimento del regime di aiuti "notificato" e quindi di riconoscimento della compatibilità con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e del TFUE U.E., e comunque solo in seguito alle approvazioni delle eventuali successive modifiche del disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, "*Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole*".

Art. 22. Foro competente

1. Per eventuali controversie il foro competente è quello di L'Aquila.

Allegati

Al presente Disciplinare sono allegati i seguenti allegati:

- **Allegato A** – "*Produttività e prezzo delle colture danneggiate*"
- **Allegato B*** – "*Domanda di indennizzo dei danni alle coltivazioni agricole*"
- **Allegato C** – "*Autocertificazione di possesso terreni*"
- **Allegato D** – "*Autocertificazione impiego di sementi autoprodotte*"
- **Allegato E** – "*Dichiarazione coltivazione per controlli preliminari*"
- **Allegato F** – "*Scheda di accertamento danni alle coltivazioni*"
-

Per sopraggiunte necessità di aggiornamento e integrazione dei predetti allegati, si provvede con modifica e successiva approvazione, mediante Determinazione Dirigenziale dell'Ente Parco.